



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

COMUNE DI PIRAINO

(Città Metropolitana di Messina)

Deliberazione della Giunta Municipale

N. 86 del 11-06-2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023.

L'anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di giugno con inizio alle ore 12-30, si è riunita in modalità "a distanza", nella sede comunale convenzionale, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco, convocata secondo le linee guida di cui alla determina sindacale 10/2020, la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza, in videoconferenza così come disciplinata con il Decreto Sindacale n. 10 del 30.03.2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario Comunale Dott.ssa Agostino Monia Lenzo.

Intervengono, tutti in videoconferenza, i Signori:

		Presenti	Assenti
1) RUGGERI MAURIZIO Tindaro	Sindaco- Presidente	x	
2) AMATO Carlo	Assessore -Vice Sindaco		x
3) VENUTO Federico	Assessore	x	
4) SPINELLA Carmen	Assessore	x	
5) DOMIANELLO Natale Salvatore	Assessore	x	

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta in videoconferenza ed invita la Giunta Municipale alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto che di seguito si riporta integralmente:

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

PRESO ATTO che il legislatore con l'emanazione del D.lgs. 25/5/2017, n. 75 è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.lgs. 30/3/2001, n. 165 al quale si rinvia;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

RILEVATO che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

CONSIDERATO che il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni, alla verifica del rispetto dei seguenti vincoli:

- art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che gli enti locali soggetti al patto di Stabilità interno, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis e in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006, dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione e precisamente alla spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

- art. 16 del D.L. 24/6/2016 n. 113 ha mutato il quadro normativo di riferimento precedente, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- rispetto pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'anno in corso;
- comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio entro il 31 marzo (L. 232/2016);
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i. che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del D.L. 66/2014);
- invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016;
- obbligo di adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.lgs. 198/2006 pena l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 66 del 12.05.2021, con la quale, sulla base delle attestazioni dei Dirigenti/Responsabili apicali, è stata fatta la ricognizione sopra citata, di cui l'art. 33, commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 30/3/2001, n. 165, per l'anno 2021, e che dalla stessa non sono state segnalate eccedenze di personale che, in relazione alle complessive esigenze funzionali, rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;

VISTA la vigente Dotazione Organica dell'Ente, allegato **sub "A"**;

EVIDENZIATO che:

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013 - e 562 – spesa anno 2008 - della L. n. 296/2006);
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.);
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);
- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;

TENUTO CONTO che le vigenti norme che disciplinano le facoltà assunzionali sono state radicalmente modificate con l'entrata in vigore del DL 34/2019 e in particolare del DPCM attuativo del 17 marzo 2020, secondo un principio generale di superamento del concetto di turnover e l'introduzione di parametri finanziari di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti;

VISTA la Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, sottoscritta dal Ministro per la pubblica amministrazione in data 13 maggio 2020 e pubblicata in G.U. Serie Generale n.226 del 11 settembre 2020;

DATO ATTO che in tale Circolare vengono esplicitati in particolare gli elementi di calcolo che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate, con il dettaglio delle relative voci (macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999; per le entrate, Titoli I, II, III);

ESAMINATI i conteggi predisposti dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria rispetto all'applicazione del DPCM sopra citato, in termini di analisi delle spese di personale dell'ultimo rendiconto (anno 2019) in rapporto alle entrate correnti medie dell'ultimo triennio (al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità), e preso atto che il Comune evidenzia un rapporto di spese di personale su entrate correnti pari al 41,61% (vedi allegato **sub "B"**);

DATO ATTO pertanto che:

- il Comune si pone al di sopra del primo "valore soglia" secondo la classificazione di cui al DPCM all'articolo 4, tabella 1, e anche al di sopra del secondo limite indicato dalla tabella 3 dell'art. 6;
- secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto i comuni che si collocano nella fascia di virtuosità meno favorevole adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia, utilizzando a tal fine anche i pensionamenti futuri dei dipendenti dell'Ente;

DATO ATTO, inoltre, che per il corrente anno 2021, per come risultante dal conto consuntivo anno 2019, approvato con la deliberazione consiliare n. 32 del 08.10.2020, questo Comune risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

RITENUTO, pertanto, in attesa di rientrare nei parametri di virtuosità sopra richiamati, non dover prevedere alcuna assunzione per gli anni 2021-2023, fermo restando la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, il presente piano triennale del fabbisogno di personale nel caso in cui si dovessero verificare le condizioni normative/finanziarie per poterlo fare;

RITENUTO, per quanto sopra esplicitato, di dover approvare il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.lgs. 30/3/2001, n. 165, e per come segue:

ANNO 2021	NESSUNA ASSUNZIONE
ANNO 2022	NESSUNA ASSUNZIONE
ANNO 2023	NESSUNA ASSUNZIONE

VISTO, infine, l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

Atteso che con proprio verbale, allegato **sub "C"** del presente atto, il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: **favorevoli**, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati al presente atto;

PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERI:

1) Di dare atto che il parametro dato dal rapporto tra la spesa di personale dell'ultimo rendiconto e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, secondo le indicazioni del DPCM 17 marzo 2020 e della

Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione 13 maggio 2020, ammonta al 41,61% come da allegato sub "B" ;

2) Di dare atto, pertanto, che:

- il Comune si pone al di sopra del primo "valore soglia" secondo la classificazione di cui al DPCM all'articolo 4, tabella 1, e anche al di sopra del secondo limite indicato dalla tabella 3 dell'art. 6;
- secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto i comuni che si collocano nella fascia di virtuosità meno favorevole adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia, utilizzando a tal fine anche i pensionamenti futuri dei dipendenti dell'Ente;

3) Di dare atto, altresì, che per il corrente anno 2021, per come risultante dal conto consuntivo anno 2019, approvato con la deliberazione consiliare n. 32 del 08.10.2020, questo Comune risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

4) Di approvare, per i motivi sopra esplicitati, e in attesa di rientrare nei parametri di virtuosità previsti dalla vigente normativa in materia di assunzioni, il seguente Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.lgs. 30/3/2001, n. 165:

ANNO 2021	NESSUNA ASSUNZIONE
ANNO 2022	NESSUNA ASSUNZIONE
ANNO 2023	NESSUNA ASSUNZIONE

5) Di riservarsi la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, il presente piano triennale del fabbisogno di personale nel caso in cui si dovessero verificare le condizioni normative/finanziarie per poterlo fare, anche al fine di poter eventualmente procedere alla stabilizzazione del personale A.S.U. in servizio presso questo Ente;

6) Di dare atto che sul presente provvedimento il Revisore dei Conti ha attestato il rispetto del principio della riduzione della spesa secondo quanto previsto dall'art. 39 della legge 449/97 e dall'art. 19, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, come risulta da parere allegato sub "C";

7) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" nell'ambito del sistema di rilevazione SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

8) di trasmettere il presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendale;

9) di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito Internet dell'Ente, a cura del servizio "E-government - Albo Pretorio Online - Gestione del Portale", alla sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Provvedimenti" e di secondo livello "Provvedimenti organo di indirizzo politico", denominazione "Delibere di Giunta".

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
(Spurio Francesco)

IL PROPONENTE
(Ruggeri Maurizio Tindaro)
Firma apposta in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 16 del 31.05.2021/Registro Area Economico Finanziaria, avente per oggetto: **APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023.**

Vista la Legge n.142 dell'8/6/1990 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 e ss.mm.ii.;
Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/1990, n, 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e allegati alla presente deliberazione e firmati digitalmente ;

Visto il Parere del revisore dei Conti allegato alla presente e firmato digitalmente

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi, resi a scrutinio palese e per appello nominale,

DELIBERA

Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Dare atto che la sottoscrizione della presente deliberazione e degli atti allegati è resa mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (C.A.D.);

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con successiva votazione unanime espresse mediante scrutinio palese e per appello nominale;

DELIBERA

Dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91 e ss.mm.ii. , stante l'urgenza di provvedere in merito;

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL SINDACO

Ing. Maurizio Ruggeri

L'ASSESSORE ANZIANO

Domianello Natale Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Lenzo Agostina Monia

Firme apposte in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

La stampa del presente documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del D.lgs. 7 marzo 2005, n 82 e s.m.i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'addetto, **CERTIFICA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____ e contro di essa non sono state proposte opposizioni e/ osservazioni.

L'Addetto

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on line il _____, per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _____

L'Addetto

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il giorno _____ perchè decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991.

è esecutiva dal ___11-06-2021_____ perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa. Agostina Monia Lenzo

Firme apposte in forma digitale ai sensi dell'art.24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.
